Guida alle Novità Fiscali
A luglio/agosto in edicola:
• PARTECIPAZIONI
• COOPERATIVE

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

Guida alle Novità Fiscali
A luglio/agosto in edicola con Il Sole 24 ORE

Lotta all'evasione. Compensazione ad alto rischio per i crediti incerti **Pag. 28**

Fisco internazionale. L'euroritenuta prova a conquistare i mercati asiatici **Pag. 29**

Dichiarazioni. Giovedì con «Il Sole» la seconda puntata della Guida al 770

Professionisti. Manovra d'estate, istruzioni dal vertice forense **Pag. 31**

Martedì 5 Settembre 2006

www.ilsole24ore.com/norme

Fisco telematico. Se nel conto i fondi non bastano e la ricevuta arriva in ritardo si può rimediare solo dopo la scadenza

L'F24 spinge al ravvedimento

Chiarimenti in arrivo - Autonomi, dall'Inps stop ai modelli precompilati

Giorgio Rengheteanu
ROMA

Per i chiarimenti sulla svolta telematica del modello di pagamento F24, l'amministrazione finanziaria chiede ancora tempo. L'agenzia delle Entrate è già al lavoro, insieme con i tecnici Sogei. La prima circolare attuativa dell'obbligo introdotto dalla manovra bis — dichiara Attilio Befera, direttore centrale Amministrazione — arriverà tra una decina di giorni. L'Agenzia deve prima incontrare nuovamente artigiani e commercianti per fornire indicazioni su alcune richieste formulate nell'incontro del 31 agosto a Roma (si veda «Il Sole-24 Ore» del giorno successivo).

Intanto, anche se il Fisco promette tolleranza almeno a ottobre, primo mese di attuazione dell'obbligo, resta alto l'interesse di imprese e professionisti che continuano a segnalare al Sole-24 Ore dubbi e perplessità.

Il rilievo più diffuso è l'obbligo — per il pagamento diretto attraverso Fisconline oppure attraverso Entratel con l'F24 dell'intermediario — di essere titolari di un conto corrente. Mentre se le tasse vengono pagate dal professionista, con il servizio Cbi delle banche, la titolarità del conto da parte del cliente non è indispensabile (si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 settembre). Ma tiene banco anche il rischio del ravvedimento "facile" (si veda il servizio a parte).

Il Fisco è però metà del problema. L'obbligo dell'F24 online si estende a contributi previdenziali e premi Inail.

All'Inps la svolta è giudicata positivamente per un modello, quello su carta che, lo scorso anno, ha incassato oltre 83 miliardi di euro dalle imprese e altri 30 dal lavoro autonomo. Gli F24 di Inps e Inail sono comunque affidati alla gestione delle Entrate.

Nato nel 1998 per consentire la compensazione tra debiti e crediti fiscali e previdenziali, spiega Luigi Zicchedду, direttore centrale Entrate contributive Inps, «l'F24 online avvicina l'Istituto alla realizzazione dell'obiettivo "zerocarta"». Sulla via telematica, il modello di pagamento è stato preceduto, quattro anni fa, dalla denuncia mensile dei versamenti contributivi (1,2-1,3 milioni di Dm ogni mese) e dall'Emens, lo scorso anno. «Quest'ultimo — fa notare Zicchedду — è la copia a uso Inps delle buste paga di 15 milioni di lavoratori dipendenti, un modello senza sanzioni, fatto di grandissima civiltà, che c'invidiano anche i Paesi più avanzati d'Europa».

Dunque tre prospetti online che, secondo l'Inps, semplificheranno gli adempimenti delle aziende, consentiranno di accorciare i tempi degli accertamenti e, soprattutto, manderanno in soffitta la carta. «Un percorso — precisa Zicchedду — attuato con la collaborazione dei consulenti del lavoro che ci consente di pagare le prestazioni di sostegno al reddito rispettando le cadenze delle retribuzioni».

I contenuti dell'F24 online sono uguali a quelli del modello su carta. La prima scadenza è il 16 ottobre per i contributi relativi a settembre. La novità principale legata al debuto dell'F24 online riguarderà i lavoratori autonomi. Dal 2007, i 3,5 milioni tra artigiani e commercianti, collaboratori compresi, non riceveranno più la consueta comunicazione su carta, a maggio, con i quattro modelli F24 precompilati per i pagamenti trimestrali. «L'avviso dell'Istituto — spiega Zicchedду — arriverà per e-mail e i modelli precompilati andranno in pensione». Anche se non si tratta di un obbligo di legge e la misura dovrà ottenere l'assenso dei vertici, gli uffici dell'Inps hanno già avviato le procedure per ottenere gli indirizzi dei contribuenti.

Per l'Inail, invece, i primi pagamenti online saranno effettuati entro il 16 febbraio. Una scadenza — dichiara il direttore centrale Rischi, Ennio Di Luca — che interessa tre milioni di datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione di quelli agricoli, colf e apprendisti. Questi ultimi versano all'Inps. A febbraio si pagano il premio annuale in forma anticipata e il conguaglio per l'anno precedente.

PAGAMENTI ONLINE

UN INDIRIZZO PER DUBBI E PARERI

I lettori possono inviare richieste di chiarimenti e opinioni sulle nuove regole relative all'utilizzo del modello F24 online previsto dalla manovra bis all'indirizzo di posta elettronica *redazione.norme@ilsole24ore.com*

DOMANDE E RISPOSTE

Le istruzioni per il pagamento del modello «F24 cumulativo» tramite gli intermediari abilitati a Entratel

Dal prossimo 1° ottobre — come dispone la manovra bis (Dl 223/06, all'articolo 37, comma 49) — i titolari di partita Iva potranno pagare le imposte con il modello F24 solo telematicamente, utilizzando uno dei seguenti tre canali:

- l'F24 online che consente al contribuente di pagare direttamente tramite il sito internet Fisconline dell'agenzia delle Entrate;
- l'F24 cumulativo che permette di pagare il modello rivolgendosi agli intermediari che sono abilitati a Entratel;
- l'F24 pagabile tramite il servizio bancario Cbi.

Sul «Sole-24 Ore» del 2 settembre sono state esaminate le questioni fondamentali relative alla procedura da seguire se si desidera utilizzare il servizio offerto dall'agenzia delle Entrate pagando direttamente.

Con i chiarimenti di oggi analizziamo, invece, i principali passaggi previsti per il pagamento delle imposte e dei contributi tramite un intermediario abilitato a Entratel.

1 È necessario essere titolare di un conto corrente?

Sì. Il contribuente deve essere titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'agenzia delle Entrate la convenzione. L'elenco aggiornato può essere consultato sul sito delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it

2 L'intermediario deve stipulare una convenzione con l'agenzia delle Entrate?

Sì. L'intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, del Dpr 322/98) deve aderire alla convenzione che ha per oggetto le modalità di svolgimento del servizio di pagamento del modello F24 telematico, effettuato in nome e per conto dei propri clienti. Per procedere all'adesione è necessario cliccare sul pulsante «conferma adesione», presente nel sito di Entratel (https://entratel.agenziaentrate.it) sezione «altri servizi», adesione alla convenzione F24. Il file denominato «codicefiscale_Ade.pdf» e contenente il documento di adesione alla convenzione, personalizzato con i dati anagrafici dell'intermediario, va salvato nella cartella «...\entratel\documenti\controllati\». Deve essere autenticato attraverso l'ambiente di sicurezza di Entratel e inviato all'agenzia delle Entrate.
Non è possibile effettuare l'invio dei versamenti finché la richiesta di adesione alla convenzione non sia stata accolta.

3 Cosa si deve fare se il richiedente è un soggetto diverso dalle persone fisiche?

Qualora il richiedente sia un soggetto diverso dalle persone fisiche disciplinate agli articoli 1 e 3 del decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999, è necessario stampare e compilare anche il modulo per le società. Successivamente, l'intermediario dovrà stampare un esemplare della convenzione, sottoscriverlo e inviarlo all'ufficio dell'agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'autorizzazione all'accesso al servizio Entratel, unitamente all'attestazione di accettazione dell'adesione rilasciata per via telematica. Il mancato invio all'ufficio determina la revoca dell'adesione alla convenzione.

4 C'è bisogno dell'autorizzazione del contribuente?

Sì. L'intermediario deve acquisire dal proprio assistito l'autorizzazione a trasmettere all'agenzia delle Entrate l'F24 cumulativo e ad addebitare l'importo del modello nel conto corrente del cliente.
Non sono previsti schemi o clausole particolari per ottenere questa autorizzazione.

5 Come si compila il modello F24?

Per compilare il modello F24 del proprio assistito, l'intermediario può scegliere di utilizzare l'applicazione F24 online resa disponibile nel sito di Fisconline o, in alternativa, il proprio programma gestionale. Nel primo caso è necessario anche scaricare il software denominato «creazione flussi F24», disponibile nel sito di Entratel. Questo programma permette di predisporre il file contenente i pagamenti F24 dei propri clienti e convertire i dati nel formato che è previsto per la trasmissione. Nel caso in cui si scelga un programma diverso rispetto a quello fornito dall'agenzia delle Entrate, è necessario verificare l'aderenza dei dati alle specifiche tecniche previste per il modello F24 telematico, utilizzando il programma di controllo denominato «pagamenti con modello F24». In questo caso il file controllato va autenticato dal programma Entratel.

6 Il file della richiesta di versamento va inviato all'Agenzia?

Sì. Il file contenente la richiesta di versamento va inviato all'agenzia delle Entrate dalla sezione «invio» del sito Internet di Entratel.

7 È possibile ottenere una ricevuta dell'invio del modello F24?

Sì. Nella sezione «ricevute» del sito di Entratel, la ricevuta dell'invio è resa disponibile entro 24 ore dalla trasmissione da parte dell'utente. Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto ed è necessario ripetere l'operazione preparando nuovamente il file da trasmettere.

8 Dopo l'invio si riceverà una ricevuta virtuale dell'addebito?

Se l'importo complessivo del modello inviato comporta un saldo da versare, viene prodotta nel sito una seconda ricevuta con l'esito dell'addebito comunicato all'Agenzia dalla banca che detiene il conto. Solitamente questa ricevuta è disponibile dopo circa 10/12 giorni dalla scadenza. Il sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo in caso di corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento (è ricompreso il caso dell'erede o tutore che effettua il pagamento sul proprio conto). Con questa procedura non è possibile che l'intermediario addebiti sul proprio conto corrente un F24 intestato al cliente. Ciò invece è possibile nel caso di utilizzo da parte del consulente dei servizi bancari Bci.

9 Cosa avviene in caso di mancato addebito?

Attualmente, il contribuente che utilizza l'F24 su carta viene informato direttamente della banca della mancanza di fondi nel conto corrente e, pertanto, può provvedere al pagamento in contanti prima della scadenza. Da ottobre il mancato addebito del modello nel conto per indisponibilità di denaro o per errore del numero di conto corrente o di un codice tributo verrà comunicato all'intermediario alcuni giorni dopo la scadenza. In questa maniera il contribuente sarà obbligato a effettuare il ravvedimento operoso per sanare l'omesso versamento.

10 È possibile ottenere una ricevuta su carta dell'addebito?

Sì, dopo altri 10/12 giorni, la comunicazione con l'esito dell'addebito viene ricevuta dal contribuente su carta, tramite Postel, insieme al modello F24 inviato.

A CURA DI
Luca De Stefani

Tributi locali

Per la delega utilizzo pieno anche sull'Ici

Sergio Trovato

Spetta al contribuente decidere se versare l'Ici con il modello F24. Per questa modalità di versamento dell'imposta non è più richiesta la convenzione tra Comuni e agenzia delle Entrate. Questa è l'interpretazione che hanno dato le Entrate, con la circolare n. 28 del 4 agosto 2006, dell'articolo 37, comma 55 del Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06.

In base a questa disposizione, modificata in sede di conversione del decreto 223/06, l'Ici può essere liquidata in sede di dichiarazione delle imposte sui redditi e può essere versata con il modello F24. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 1° novembre 2006, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, dovranno essere definiti termini e modalità per l'attuazione di questa disposizione. Questo intervento contrasta, però, con altre norme che intendono assicurare autonomia e potere regolamentare dei Comuni. Questi potrebbero non avere interesse a riscuotere con il modello unificato, anche per i costi che devono sostenere. A maggior ragione, se il Comune ha scelto o intende optare in futuro per la riscossione diretta dell'imposta. La mancanza di interesse, poi, è dimostrata anche dalla bassa percentuale di enti che in questi anni si sono convenzionati con le Entrate.

Le regole base

L'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 504/92 dispone che l'Ici va corrisposta con versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune o su un conto corrente postale ad hoc. Per agevolare il pagamento, il concessionario invia ai contribuenti moduli prestampati per il versamento.

L'articolo 59 del decreto legislativo 446/97 (potere regolamentare in materia di Ici) per razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, permette al Comune di prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria. I Comuni, poi, (articolo 52, decreto 446/97) già da tempo possono fare a meno di riscuotere tramite il concessionario, con facoltà di scegliere tra la gestione diretta, quella in forma associata o l'affidamento all'esterno delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

La riforma della riscossione (articolo 3, legge 248/2005) ha previsto, infine, la proroga dei contratti in corso con i concessionari fino al 31 dicembre 2010, anche per la riscossione spontanea dell'Ici. Nel caso in cui gli enti intendano affidare la gestione dell'attività di riscossione al concessionario, è sufficiente una convenzione.

I termini

Sempre in tema di versamenti, l'articolo 37, comma 13 del Dl 223/06 anticipa al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno il termine di scadenza per versare l'imposta, rispettivamente, in acconto e a saldo. La disposizione è efficace dal 1° maggio 2007. Dunque, l'importo della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente dovrà essere pagato entro il 16 giugno. La seconda rata, invece, pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata in base ad aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l'anno di riferimento, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre. Si potrà anche pagare in unica soluzione entro il 16 giugno, se già si conoscono le deliberazioni dell'amministrazione.

Finalità dell'adeguamento del calendario è allineare le scadenze per consentire la contestualità dei versamenti. Per l'Agenzia, dunque, tutti i contribuenti, a partire dal 1° maggio 2007, avranno facoltà di compensare il debito Ici con eventuali eccedenze d'imposta, utilizzando ad esempio crediti Irpef risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

ADDIO CONVENZIONE
Per usare il mandato di pagamento non è più necessaria l'intesa tra i Comuni e l'agenzia delle Entrate